

*Circolare sulla Pubblica Istruzione.*

LA COMMISSIONE

DI PUBBLICA ISTRUZIONE

NELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO.

Volge alla sua meta il novesimo anno, dacchè fu proclamato nella nostra Repubblica in modo affatto speciale e solenne il principio dell'istruzione popolare. La Costituzione dello Stato riveduta nel 1830, fra le altre garanzie, stabilì che la Legislazione avesse a provvedere sollecitamente per la Pubblica Istruzione. Di là scaturirono la legge 10 giugno 1831, e il regolamento organico 28 maggio 1832. Gli sforzi adoperati nel 1833 e 1834 per la erezione delle scuole di disegno caddero vuoti d'effetto per cagioni che è superfluo rammentare, e che il tempo e l'esperienza possono solo rimuovere. Nel 1835 il Gran Consiglio, ben ponderata ogni cosa che alla Pubblica Istruzione riflette, sulla proposta del Consiglio di Stato, dedicò le sue cure, ed un ragguardevole sus-

sidio di danaro all'incoraggiamento dell'istruzione elementare e primaria. La qual cosa trova fatta con molto sagace avviso chiunque considera che le mura di un edificio non ponno sorgere e tener fermo, quando a solide basi non siano sovrapposte, e che per salir alto dagli infimi scaglioni si procede, non dai superiori.

Due anni dopo, all'oggetto di formare un buon numero di maestri che sapessero fungere con cognizione le funzioni loro, venne attivato per la prima volta nel Cantone un corso di lezioni di Metodo, che fu proseguito nelle due stagioni successive, essendosi compito, non ha molto, in questo Capoluogo con florido successo, non ostante la brevità del tempo, alla quale si è supplito con maggiori mezzi d'istruzione. La Commissione impartiva frattanto sia coll'emanazione periodica di apposite Circolari verso il principiar dell'anno scolastico, sia a mezzo della corrispondenza co'suoi subalterni e colle autorità Comunali quelle direzioni che, dietro esame degli atti a mano a mano rassegnatile, si persuadeva essere più necessarie ed opportune.

Con questa serie di operazioni i Supremi Consigli della Repubblica e la Com-

missione davan opera al compimento di una delle più importanti clausole della Costituzione. E se gli sparsi semi tutti fossero stati da buon terreno raccolti avrebbero a quest'ora dovuto render abbondanti e preziosi frutti.

Noi abbiamo sì bene la consolante soddisfazione di rilevare dai ricapiti che ci stanno sott'occhio, che l'amore in genere per l'istruzione, dappoichè la pubblica autorità se ne è dichiarata proteggitrice, ha preso incremento. Le Scuole elementari, che pure mancavano in vari Comuni, si può dire che sono *generalizzate*, salva qualche eccezione, che speriamo non andrà guari ad essere tolta.

Ma per riguardo al modo con cui l'istruzione viene condotta, molte cose che dovrebbero già essere un fatto, non sono che un voto, un desiderio.

Sia alla deficienza assoluta, e sia ai difetti parziali d'insegnamento intendiamo, e ne è tempo, che si abbia nell'imminente stagione scolastica a provvedere.

Si è dovuto rimarcare essere nata in alcuno l'opinione che la legge ed i regolamenti sulla Pubblica Istruzione non siano obligatorj al pari d'ogni altra or-

dinanza emanata dalle competenti Autorità del Cantone. È questo un errore sì grossolano, che basta indicarlo, perchè sia distrutto, non vi potendo essere differenza di grado nell' obbligazione portata dalle leggi di un medesimo Stato. Le disposizioni vigenti su quest' oggetto traggono anzi la loro origine in un modo, se così può dirsi, più immediato dalla Costituzione, la quale prevede il caso speciale e ingiunse alle Autorità di provvedere a questo bisogno.

La Commissione perciò dando seguito alle positive sue incombenze, ed inerendo agli atti preesistenti, pel prossimo 1839-40:

RICORDA ED ORDINA QUANTO SEGUE:

1. Ogni Comune che ancora manchi di Scuola elementare la dovrà stabilire entro il mese di novembre prossimo, sotto pena di misure rigorose, che saranno provocate secondo il bisogno dal Consiglio di Stato.

Qualunque Scuola sia di recente come di anteriore istituzione deve essere in tutto e per tutto conformata alle prescrizioni del regolamento 28 maggio 1832.

3. Le Scuole di due o più Comuni riuniti sono tollerate solo nel caso in cui la loro complessiva popolazione non ecceda il numero di 450 anime; riconoscendosi tale riunione incompatibile quando si tratti di Comuni aventi in totale un numero maggiore di abitanti.

4. Tanto delle Scuole attualmente riunite, quanto di quelle che i Comuni si troveranno in caso di aggregare, dovrà darsene avviso alla Commissione, entro un mese, dopo il cominciamento delle Scuole.

5. Nell'istruire devono i Maestri attenersi alle norme dettate nei tre corsi di metodo che si tennero nei Capiluoghi del Cantone negli anni precedenti e nell'attuale.

6. Si raccomanda alle persone destinate all'ufficio di Maestro, e che non sono intervenute alle lezioni di Metodica di rivolgersi ai Maestri vicini, che le hanno frequentate, onde avere dai medesimi le cognizioni di cui sono prive.

7. I Maestri che, concorrendo alla Metodica, hanno goduto il beneficio del sussidio Cantonale, sono obbligati a comparire ai loro Colleghi, da cui ne fossero richiesti, i lumi da loro acquistati.

8. L'uso dei libri di testo finora ritenuti è condizione necessaria, perchè si abbia a considerare come regolare una Scuola.

9. Essendo giunta alla Commissione qualche rimostranza intorno all'obbligo di tenere la tabella giornaliera, si dichiara:

a) Che questo dovere essendo chiaramente imposto dall' art. 10 del Regolamento generale, la Commissione non può accordarne veruna dispensa.

b) Che anzi ritiene di tutta necessità la tenuta delle tabelle, perchè tanto essa, quanto i Maestri stessi possano dal loro esame formarsi una giusta idea della scuola a cui riguardano.

c) Che di più deve desiderare generalmente un assai maggior esattezza in questo importante registro.

10. Le tabelle devono perciò essere conformi ai moduli già conosciuti, contenere tutte le indicazioni volute dal precitato art. di Regolamento, e *sempre* essere firmate dal *Maestro*, dalla *Municipalità*, e dal *sotto Ispettore*.

11. I prospetti finali devono essere trasmessi subito dopo la chiusura di ogni scuola. Il ritardo nell'assegnare gli atti

scolastici produce insieme ad altri gravi inconvenienti quello di un'eccessiva tardanza nella corrisponsione del sussidio, per la quale poi si elevano non fondati reclami.

12. L'apertura delle scuole è fissata alla solita epoca di S. Carlo. Su ciò si raccomanda ogni diligenza ai Comuni nei quali per gravi circostanze locali, le scuole si troncano piuttosto in primavera.

13. I sott'Ispettori sono invitati a verificare, se le scuole vengono attivate in ogni Comune del loro Circolo. Se pel giorno 16 novembre vi sarà qualche Comune privo di scuola, ne faranno immediato rapporto all'Ispettore Distrettuale. Questi ne informa la Commissione per le provvidenze del caso.

14. Siccome il Lodevole Consiglio di Stato intende di riconoscere egli direttamente i Maestri non Ticinesi, così i Comuni che avessero nominato individui forestieri in tale qualità, li dovranno notificare appena ricevuta la presente.

15. Essendosi osservato che in alcune scuole si accorda un troppo forte numero di vacanze, viene su di ciò rammentato il dispositivo dell'art. 11 della Circolare ventisette ottobre 1837.

16. Si raccomanda ai padri, e tutori, o reggitori di famiglia di non lasciar difettare i fanciulli da loro dipendenti di carta, penne, libri ed altri oggetti scolastici che sono necessarj per un sufficiente esercizio nelle materie da apprendersi, onde non ritardare con una mal intesa economia i loro progressi.

17. Sono invitate le Municipalità ad occuparsi premurosamente anche dell'istruzione delle fanciulle, pur troppo ancora negletta in molte parti del Cantone. Dalle scuole femminili devono sortire le spose e le madri, cioè le donne chiamate da Dio alla prima educazione del genere umano.

18. I Reverendi Parroci sono interessati a compiere in riguardo alle scuole la parte loro affidata dalla legge e dai regolamenti. La Commissione ha piena fiducia nell'illuminato loro zelo.

19. Raccomandando del resto ad ognuno cui riguarda l'osservanza delle discipline contenute nelle diverse pubblicazioni fatte intorno all'importante oggetto della Pubblica Istruzione, rechiamo a conoscenza delle Municipalità e de' Maestri che all'oggetto di verificare con precisione lo stato delle cose, e mettersi in grado di adottare



con sicurezza i provvedimenti che sono necessarij per ottenere l'esecuzione dei regolamenti, la Commissione, dietro concerto preso col Lodevole Consiglio di Stato, si dispone a praticare ella direttamente una visita a tutte le scuole nei due anni prossimi avvenire. La Commissione si farà rendere stretto conto di tutto ciò che concerne il buon andamento della istruzione, in consonanza colle vigenti legali prescrizioni, e trovando notabili mancanze od abusi, userà di tutti i mezzi, ai quali in forza de'suoi attributi può avere ricorso, per mettervi riparo.

In pendenza dell'annunciata visita della Commissione, si ritengono esclusivamente autorizzate ad ispezionare le scuole le persone indicate nei Regolamenti, cioè le Delegazioni Municipali, i Parroci, e gli Ispettori di Circolo e di Distretto.

La presente sarà stampata, pubblicata, affissa ai luoghi soliti, ed eseguita.

Locarno, 23 ottobre 1839.

PER LA COMMISSIONE

*Il Presidente*

G. A. LOTTI

*Il Segretario*

C. A. FORNI.